

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 L. n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. il Comune entro il 31 dicembre 2021, deve provvedere:

1. ad effettuare una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. all'approvazione di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1 del testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti sopraelencate;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canonica d'Adda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i

vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR contenente le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTI gli indirizzi forniti dalla "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico delle società partecipate" del MEF relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016);

VISTO l'esito della analisi effettuata come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione (in ossequio al modello allegato alla Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in base alle analisi effettuate e sulla base di quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Canonica d'Adda;

RICHIAMATI:

- la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del T.U.S.P., provvedimento di revisione adottato dal Comune di Canonica d'Adda con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 con la quale si è proceduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società possedute al 31/12/2017 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d. lgs.16 giugno 2017 n. 100;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 con la quale si è proceduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società possedute al 31/12/2018 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d. lgs.16 giugno 2017 n. 100;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 con la quale si è proceduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società possedute al 31/12/2019 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d. lgs.16 giugno 2017 n. 100;

PRESO ATTO che nella “revisione ordinaria” di cui alla sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 non sono state individuate società oggetto di razionalizzazione, pertanto non viene redatta alcuna relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione dell’anno precedente;

CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi al 31/12/2020, il Comune di Canonica d’Adda risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- da mantenere:
 - ✓ Ates srl;
 - ✓ Cogeide spa;
 - ✓ Sabb spa (Eco.Inerti Treviglio srl, G.Eco srl – indirette);
 - ✓ Uniacque spa (Ingegnerie Toscane srl - indirette);
- da razionalizzare:
 - ✓ Ecolegno Bergamasca srl (*con la fusione nella controllante Sabb Spa, il mantenimento della partecipazione in quest’ultima non richiede ulteriori interventi di razionalizzazione. La fusione si è perfezionata in data 1/9/2021, con efficacia dal 1/1/2021*);
 - ✓ Te.am Spa (*società in concordato preventivo dal 30/12/2020, in data 9/6/2021 è stato dichiarato il fallimento della società presso il Tribunale di Bergamo*);

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l’integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del presente punto dell’Ordine del Giorno, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ed alla quale si rinvia;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti:	n.
Voti favorevoli:	n.
Voti contrari:	n.
Astenuti:	n.

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto in conformità al modello standard allegato alla Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR;
3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente;
5. Di comunicare l'esito della presente ricognizione alla struttura del MEF prevista dall'art. 15 del T.U.S.P., attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, consentendo la nomina dei componenti e l'operatività in tempi brevi degli organi in argomento;

Richiamato l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

Consiglieri presenti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Allegati:

- Pareri resi ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.

- Parere organo di revisione contabile
- Allegato A: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Canonica d'Adda al 31.12.2020
- Trascrizione integrale del dibattito